

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott.ssa Claudia Squassoni	Presidente
2. Dott. Amedeo Franco (est.)	Consigliere
3. Dott. Luigi Marini	Consigliere
4. Dott. Luca Ramacci	Consigliere
5. Dott.ssa Elisabetta Rosi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da , nato a Vibo Valentia il 13.10.1956;

avverso la sentenza emessa il 5 marzo 2010 dalla corte d'appello di Genova;

udita nella **pubblica udienza del 14 luglio 2011** la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena;

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Genova confermò la sentenza 8.2.2007 del tribunale di Genova, che aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.p.R. 309 del 1990, per avere detenuto a fine di spaccio circa 7,5 gr. di eroina contenuti in due involucri, e lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed € 10.000,00 di multa.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene che la sostanza era detenuta a fine di spaccio e non per uso personale, nonostante vi fossero numerosi elementi in questo senso. Lamenta che sul punto la sentenza è illogica ed apodittica, avendo ritenuto il fine di spaccio solo sulla base della quantità della sostanza (che invece era modesta), delle modalità di detenzione in due involucri e dei precedenti penali dell'imputato, senza prendere in considerazione tutti gli altri elementi e documenti indicati dalla difesa che deponavano per un uso personale. La motivazione è poi illogica nella parte in cui ritiene che un soggetto tossicodipendente, ma benestante come l'imputato non potesse spendere 200 euro per farsi una scorta di 10 dosi. La motivazione è poi apodittica laddove si limita a dire che la versione dell'imputato non appare

AR

convincente.

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto della eccessività della pena inflitta. Lamenta che la corte d'appello ha totalmente omesso di esaminare lo specifico motivo di impugnazione proposto sul punto e di motivare in proposito.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto perché effettivamente la sentenza impugnata è totalmente priva di motivazione, anche dal punto di vista grafico, risolvendosi in due periodi scritti a mano con caratteri larghi, con i quali in sostanza non si dà alcuna risposta alle specifiche doglianze proposte con i motivi di appello.

In particolare, la corte d'appello afferma che la sostanza doveva ritenersi destinata allo spaccio per «il dato quantitativo e le modalità di detenzione». La stessa sentenza impugnata, però, subito dopo, a pag. 2, afferma che lo stupefacente in possesso dell'imputato «era sufficiente a confezionare più di 10 dosi», sicché la motivazione appare manifestamente illogica e carente, dal momento che non è spiegato perché doveva ritenersi che il possesso di 10 dosi di sostanza stupefacente rappresentasse un dato quantitativo tale da escludere che la sostanza potesse essere destinata all'uso personale dell'imputato. La motivazione è poi apodittica e meramente apparente laddove si limita ad affermare che la spiegazione dell'imputato di avere fatto una provvista per il suo uso personale «non appare convincente», senza spiegare sulla base di quali elementi ha ritenuto inverosimile la versione della difesa. Sul punto, del resto, la corte ha omesso di esaminare e rispondere alle considerazioni difensive secondo cui avrebbe dovuto considerarsi che l'imputato era proprietario di un immobile di valore e di discreti redditi; che la sostanza (di modesta qualità) era costata 200,00 € ed era quindi di scarso valore; che il dato ponderale non era pertanto significativo; che l'imputato era tossicodipendente e si era recato a Milano proprio per fare una scorta a prezzi migliori; che la quantità di sostanza era compatibile con la sua tossicodipendenza; che non erano stati rinvenuti mezzi utili al confezionamento in dosi; che la sostanza era divisa in tre bustine proprio perché egli, a causa delle sue condizioni croniche, consumava sostanza stupefacente di diversa qualità. Su tutte queste circostanze la corte d'appello ha omesso di rispondere, mentre, al contrario, sembra aver dato rilievo decisivo, per ritenere provata la responsabilità per lo specifico fatto contestato, ai precedenti penali dell'imputato ed alla sua qualità di recidivo specifico.

La corte d'appello ha anche totalmente omesso di motivare sullo specifico motivo di impugnazione concernente la determinazione della pena.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per mancanza di motivazione con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Genova per nuovo esame.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2001.



L'estensore

Armando Jura

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 27 LUG. 2011
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

[Signature]

